



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 169/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE
“RAI 2”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 2, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ART. 4, COMMA 5, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(PROC. 2682/17/VF)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 luglio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A), recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio dei servizi di media audiovisivi diffusi a livello nazionale, è stato riscontrato da parte della società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., con sede legale in viale Mazzini, n. 14, Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Rai 2*”, la violazione dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP per l’interruzione della partita di calcio Roma-Cesena con la trasmissione di due *spot* pubblicitari il giorno 1 febbraio 2017. Tali *spot*, ancorché inseriti nelle pause di gioco, si sono protratti oltre l’interruzione regolamentare della competizione sportiva causando la perdita di azioni di gioco per il telespettatore.

Accertata pertanto la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto Cont. n. 6/17 adottato il 28 marzo 2017 e notificato in pari data, è stata contestata alla suddetta società la violazione dell’art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, con nota prot. n. 28657 acquisita il 27 aprile 2017, ha inviato memorie giustificative e ha richiesto l’accesso agli atti del fascicolo istruttorio, svoltosi il 12 maggio seguente.

Nella nota inviata, contenente la registrazione dell’incontro di calcio privo della pubblicità, la società ha evidenziato che i due *minispot*, della durata di 10 secondi ciascuno, sono stati trasmessi durante le pause di gioco per la sostituzione di giocatori in campo e che dal confronto con la registrazione integrale dell’incontro di calcio, priva delle interruzioni pubblicitarie, allegata alla nota inviata all’Autorità, risulta che per 8 secondi circa c’è l’inquadratura del giocatore sostituito pertanto si ritiene che nei due secondi restanti non si sia potuta perdere alcuna azione di gioco e che quindi i telespettatori non abbiano subito nocumento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Dall'esame della documentazione versata in atti e dal confronto con le immagini della partita inviate dalla società e prive di pubblicità, si riscontra che i due *minispot* della durata di 10 secondi ciascuno, sono stati trasmessi uno nel primo tempo e l'altro nel secondo tempo. Si riscontra inoltre che il protrarsi della durata dei *minispot* oltre la pausa regolamentare per la sostituzione di calciatori in campo, come previsto dal regolamento sportivo, seppur per una brevissima durata, ha causato la perdita di fasi di gioco, poiché la partita era già iniziata al termine di ciascuno dei due *minispot*. Si conferma quindi la perdita di azioni di gioco, anche se di brevissima durata, perché alla ripresa della cronaca televisiva il pallone era già in campo e in movimento, anche se in tali fasi della competizione non risultano essere state effettuate azioni di rilevanza agonistica che hanno portato alla variazione del punteggio sportivo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene di non accogliere le giustificazioni della società confermando l'avvenuta violazione dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione oggetto di contestazione nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), in applicazione dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, come segue:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie durante partite di calcio, deve ritenersi di lieve entità anche in considerazione del fatto che i due *minispot*, uno nel primo tempo e l'altro nel secondo, sono stati gli unici trasmessi durante l'incontro di calcio, rispetto ai 6 eventi consentiti per ciascuno dei tempi della partita.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha dichiarato le misure che intende adottare per evitare il ripetersi di violazioni della stessa fattispecie.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, risulta dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire ulteriori violazioni.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società, con un bilancio per l'anno 2015 positivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) somma corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., cod. fisc. 06382641006, con sede legale in viale Mazzini, n. 14, Roma, fornitore del servizio di media audiovisivo locale in ambito nazionale "Rai 2", di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 4, comma 5, della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 169/17/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 169/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi